

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà della specie *Oryza sativa* L. tipo «japonica» e tipo «indica» tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate; la distinzione tra le due varietà è piuttosto di carattere genetico e richiede, tra l'altro, analisi bromatologiche; tali analisi sono complesse e che non è facile individuare tra i tipi «japonica» e «indica» il carattere genetico di talune varietà apparse sul mercato; occorre pertanto modificare il summenzionato allegato distinguendo la specie *Oryza sativa* L. su base esclusivamente morfologica;
- (2) l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include la *Cannabis sativa* L. (monoica) tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate; talune varietà di *Cannabis sativa* L. dioiche sono attualmente comparabili alle varietà monoiche per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo (THC); che il Consiglio ha disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa⁽⁵⁾, che l'aiuto alla produzione è concesso soltanto per la canapa raccolta dopo la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà inserite in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore del lino e della canapa⁽⁶⁾; ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di canapa per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001, il Consiglio ha precisato che figurano in tale elenco soltanto le varietà per le quali è stato rilevato un tenore di THC non superiore allo 0,3 %, e non superiore allo 0,2 % per le campagne successive; occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, facendo riferimento per la *Cannabis sativa* L. alle varietà con tenore di THC non superiore allo 0,3 % per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e allo 0,2 % per le campagne di commercializzazione successive, nonché fissare tali varietà secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

- (3) l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci; i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione e che occorre quindi modificare il summenzionato allegato facendo riferimento al *Lolium perenne* L. senza distinzione di varietà; tuttavia occorre mantenere a titolo transitorio per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 la definizione per quanto riguarda la fissazione degli importi degli aiuti applicabili nella Comunità nonché una variazione di detti aiuti;
- (4) per le sementi indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 che saranno commercializzate nelle campagne 2000/2001 e 2001/2002 la situazione del mercato nella Comunità e il suo prevedibile andamento non permettono di garantire un reddito equo ai produttori; è opportuno compensare una parte dei costi di produzione con la concessione di un aiuto;
- (5) a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni;

(¹) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 16).

(²) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 17.

(³) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(⁴) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(⁵) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7).

(⁶) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).